



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate  
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

---

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ

Oggetto: Verbale di assemblea.

Classificazione: 03.03 - Liquidare le imposte degli atti privati

Mittente: ASD Lagonegrese Calcio

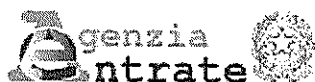
Diretti interessati:

Num. protocollo: 0087474

Data: 01/08/2025

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LAGONEGRO

### Registrazione di Atto Privato

Il 01/08/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCD, serie 3, numero 183

data di stipula: 18/07/2025

ident.vo telematico: TCD25L000183000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02164970762

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                 | ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE |
|                   |                                                                  |
|                   |                                                                  |
|                   |                                                                  |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |                  |  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|--|
| 02164970762 | FRSGPR80P05E919U |  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

ASD "Lagonegrese Calcio"  
Via Colombo n.62 Comune Lagonegro (PZ)  
Codice Fiscale/Partita IVA 02164970762

### Verbale di Assemblea

In data 18 Luglio 2025, alle ore 10.00, si è riunita presso la sede dell'Associazione in via Colombo n.62, Lagonegro (PZ), L'Assemblea dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Lagonegrese Calcio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.9 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Forastiero Gianpiero, che, constatato che sono presenti n. 18 soci aventi diritto al voto su n.18 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'art.13, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Forastiero Fabio.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza dello Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

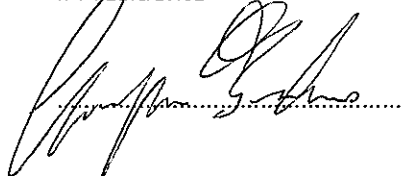
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

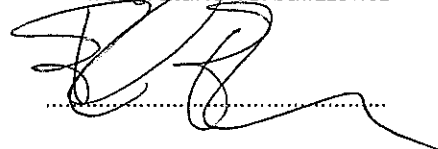
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



AGENZIA ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA  
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGRO  
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 85042 Lagonegro

- 1 AGO. 2025

DOCUMENTO N. 183

N. 183. Mod. 3

200.00 €

duecento/00 €

- 1 AGO. 2025



L ADDETTO AL FRONT OFFICE\*

Biagio Cantisani

*Biagio Cantisani*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



**ASD LAGONEGRESE CALCIO**  
**Associazione Sportiva**  
**Dilettantistica ASD -ETS**

**STATUTO**





|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRINCIPI GENERALI</b> .....                                                             | <b>3</b>  |
| Art. 1) Denominazione e sede .....                                                         | 3         |
| art. 2) Efficacia dello Statuto .....                                                      | 3         |
| art. 3) Finalità e Attività .....                                                          | 3         |
| art. 4) Volontario e attività di volontariato .....                                        | 5         |
| <b>ASSOCIATI</b> .....                                                                     | <b>6</b>  |
| art. 5) Ammissione.....                                                                    | 6         |
| art. 6) Diritti e doveri degli associati .....                                             | 8         |
| art. 7) Perdita della qualifica di associato.....                                          | 8         |
| <b>ORGANI ASSOCIATIVI</b> .....                                                            | <b>9</b>  |
| art. 8) Organi sociali.....                                                                | 9         |
| art. 9) Assemblea .....                                                                    | 10        |
| art. 10) Compiti dell'Assemblea.....                                                       | 11        |
| art. 11) Assemblea ordinaria .....                                                         | 12        |
| art. 12) Assemblea straordinaria .....                                                     | 12        |
| art. 13) Consiglio Direttivo .....                                                         | 12        |
| art. 14) Presidente .....                                                                  | 13        |
| art. 15) Organo di controllo .....                                                         | 14        |
| art. 16) Organo di Revisione legale dei conti .....                                        | 15        |
| <b>ASPETTI GESTIONALI</b> .....                                                            | <b>16</b> |
| art. 17) Libri sociali.....                                                                | 16        |
| art. 18) Risorse economiche e patrimoniali.....                                            | 16        |
| Art. 19) Bilancio e rendicontazione .....                                                  | 16        |
| ART. 20) Bilancio sociale.....                                                             | 17        |
| Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio ..... | 17        |
| Art. 22) Convenzioni .....                                                                 | 17        |
| art. 23) Personale retribuito .....                                                        | 17        |
| art. 24) Responsabilità dell'Associazione .....                                            | 18        |



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>SCIoglimento.....</b>                  | <b>18</b> |
| art. 25) Devoluzione del patrimonio ..... | 18        |
| <b>DIPOSIZIONI FINALI .....</b>           | <b>18</b> |
| art. 26) Norma di rinvio.....             | 18        |



## **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: ASD Lagonegrese Calcio, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ASD" o l'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica o l'acronimo ASD e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata

L'Associazione Sportiva Dilettantistica opera nel territorio della Regione Basilicata

L'Associazione ha sede legale in via Colombo n.62 nel comune di Lagonegro (PZ)

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

### **ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

### **ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del



CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti e di ogni altra Federazione o Ente di promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero accettare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti e/o dell'ente di promozione sportiva e/o federali a cui aderirà, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Attività sportive, nonché ricreative e culturali
- Attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale;

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse di cui al presente articolo (lett. i art. 5 codice del terzo settore);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t art. 5 codice del terzo settore).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in

- Promuovere lo sviluppo di attività sportive, in particolare nelle discipline legate all'attività calcistica;
- Formare e preparare squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti;
- Conoscere, promuovere e salvaguardare il territorio con la collaborazione di enti pubblici e privati;



- Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestra, campi e strutture sportive varie;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Svolgere attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitata alla pratica della disciplina del gioco del calcio
- Svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

#### **ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

## **ASSOCIATI**

### **ART. 5) AMMISSIONE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni Sportive Dilettantistiche.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Giuoco Calcio- Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni sportive dilettantistiche. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 6) DIRITTI E DOVERI**

Gli associati Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Per particolari meriti sportivi, sociali, culturali o per attività svolte per l'associazione, l'assemblea dei soci, potrà nominare uno o più "soci onorari", i quali saranno esonerati dal versamento delle quote associative annuali.

## **ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La qualità di associato si perde anche quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti o di altri Enti a cui l'associazione aderisce, o quanto siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del

Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **ART. 8) I TESSERATI**

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali;
- f) altri tesserati alla FIGC.

L'Associazione, con l'affiliazione alla FIGC, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport del Calcio con le stesse modalità previste per i propri soci.

I tesserati della FIGC, in analogia con i soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

## **ORGANI ASSOCIATIVI**

### **ART. 9) ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm.);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 10) ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la aggiornanza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente



non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È possibile, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 11) COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 12) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIGC o altra di appartenenza, non ricoprono cariche sociali in altre affiliate alla FIGC, in regola con il pagamento delle quote associative che sino maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intensi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



E' ammessa la riunione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIGC, oltre ad altri organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale.

## **ART. 15) PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni- nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici e, per l'individuazione, elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIGC, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO**

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **ART. 17) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **ART.18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIGC, ovvero, di altri enti sportivi a cui l'associazione è affiliata.

In casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIGC, questo sarà composto da n.3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lagonegro. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FIGC.

## **ASPETTI GESTIONALI**

### **ART. 19) LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### **ART. 20) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di enti;
- dai premi e dai trofei vinti.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

### **ART. 21) BILANCIO E RENDICONTAZIONE**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche



Sociali di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **ART. 22) BILANCIO SOCIALE**

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

## **ART. 23) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 24) CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 25) PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. . L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.



I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

#### **ART. 26) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **SCIoglimento**

#### **ART. 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 28) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIGC a cui l'associazione sarà affiliata, del CONI e delle Federazioni ed Enti di promozione Sportiva a cui intenderà affiliarsi e in subordine si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, SECONDO L'ART.82  
COMMA 5 DEL D.LGS.N.117/2017